

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

per la **sig.ra Michela Vuono**, nata a Cosenza, l' 8 aprile 1997, (C.F. VMUMHL97D48D086I) e residente in Acri nella Via Aldo Moro n.2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel 0917794561 fax n. 0917722955, chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

**CONTRO**

- l'**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del provvedimento prot. n. 73202 del 20 settembre 2018, notificato a mezzo in pari data, con il quale l'Università Sapienza – Area Servizi agli Studenti ha rigettato ha rigettato l'istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del *curriculum studiorum* inoltrata da parte ricorrente;

- dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza, nella parte in cui, all'art. 1, prevede che le richieste di trasferimento possano essere avanzate esclusivamente dagli: studenti iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri; dagli studenti iscritti al corso di Medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Odontoiatria per anni successivi al primo e viceversa; da coloro che sono già laureati in Medicina i quali richiedono il riconoscimento in Odontoiatria e viceversa;
- della relativa graduatoria dell'avviso per posti liberi su anni successivi al primo, pubblicata in data 13 novembre 2018;
- il Regolamento studenti a.a. 2018-2019, emanato con Decreto rettorale del 13 luglio 2018, n.1840/2018;
- del Regolamento Didattico dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Regolamento didattico approvato all'unanimità dalla Giunta di Presidenza di Facoltà in sede deliberante secondo il D. M. 270/04;
- dei Regolamenti Didattici dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Azienda ospedaliera Sant'Andrea e Azienda Policlinico Umberto Primo e Polo Pontino A – B – C – D – E) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»*;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria,

pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;

- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Si premette in

#### **FATTO**

L'odierna parte ricorrente è iscritta al corso di laurea in Biotecnologie presso l'Università degli studi di Parma.

La stessa, ad oggi, ha maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti al percorso di laurea in medicina e chirurgia.

Pertanto, lo scorso 21 agosto 2018, parte ricorrente ha inoltrato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia previa valutazione del *curriculum studiorum*, motivando la legittimità della propria richiesta e specificando la sussistenza delle condizioni previste sia dalla normativa di riferimento sia dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia per colmare il *vulnus* normativo, in seguito alla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 1/2015. Pur sussistendo tutti gli indefettibili presupposti individuati dal Supremo Consesso amministrativo per l'accoglimento della istanza di valutazione del curriculum e conseguente immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con l'impugnata a nota datata 20 settembre 2018, ha rigettato la domanda di immatricolazione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente.

Con il provvedimento di rigetto la resistente Università, interpretando erroneamente la

normativa disciplinante la materia, asserisce che *«la signora Vuono è tenuta a sostenere la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019 e in caso di conclusione della prova con esito favorevole, potrà chiedere alle competenti strutture didattiche la valutazione del precedente percorso formativo con l'eventuale abbreviazione di corso di studio»*.

Precisando, tuttavia, che *«diversa è la fattispecie dell'iscrizione ad anni successivi al primo, consentita soltanto qualora vi siano posti disponibili (a seguito di rinunce, trasferimenti abbandoni). (...) I posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimento, abbandoni, vengono coperti secondo il regolamento»*.

Sin da subito occorre rilevare l'evidente contraddittorietà del provvedimento impugnato e la sussistenza di numerosi posti ad oggi vacanti.

Inoltre, il provvedimento è stato adottato da un organo incompetente e l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda di parte ricorrente e accoglierla, anche in seguito alla istaurazione del contraddittorio ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 s.m.i..

Il successivo 18 ottobre 2018, l'Università di Roma "La Sapienza" ha pubblicato l'*"Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria"*.

L'Ateneo, mettendo a bando i 60 "posti disponibili non compensati" presenti presso il corso di laurea in medicina e chirurgia e i 38 posti disponibili presso il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese, ha illegittimamente precluso la partecipazione al bando di tutti coloro che, come parte ricorrente, non provengono o non sono laureati nei "medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria".

L'Articolo 1 dell'impugnato "Avviso", in palese spregio dei principi sanciti dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015 e dell'orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi in materia ha previsto che *«Le richieste di trasferimento possono essere avanzate dai seguenti*

*candidati:*

- ☐ *Studenti iscritti ai medesimi corsi di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri.*
- ☐ *Studenti iscritti al corso di Medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Odontoiatria per anni successivi al primo.*
- ☐ *Studenti iscritti al corso di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Medicina per anni successivi al primo.*
- ☐ *Già laureati in Medicina i quali richiedono il riconoscimento in Odontoiatria della carriera pregressa per iscrizioni anni successivi al primo.*
- ☐ *Già laureati in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento in Medicina della carriera pregressa per iscrizioni anni successivi al primo».*

Infine in data 13 novembre è stata pubblicata la relativa graduatoria dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ**

**DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, abbia già conseguito il titolo di laurea in un corso di laurea appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare del corso in medicina e chirurgia.

Detta errata interpretazione della normativa di riferimento ha determinato l'illegittimità anche dell'“*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*”, il quale non consente la partecipazione a tutti coloro che sono laureati o iscritti ad altri corsi di laurea, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare di medicina e chirurgia.

L'arbitrario “sbarramento” all'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, infatti, si fonda su una interpretazione della L. n. 264/1999 erronea e radicalmente contrastante con la *ratio* della norma nei termini definitivamente esplicitati dalla Adunanza Plenaria n. 1/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha segnato il solco interpretativo seguito dall'unanime giurisprudenza successiva e, naturalmente, anche da parte di Codesto Ecc.mo Collegio (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2018, nn. 5163, 5162, 5261, 5160, 5958).

Da ultimo, Codesto Ecc.mo Collegio, con sentenza del 9 ottobre 2018 ha ribadito che «*Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il **primo** ordine di censure, prospettato nell'impugnativa, appare meritevole di accoglimento, sotto gli assorbenti profili della violazione o falsa applicazione della legge n. 264 del 1999 (a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata della stessa) e dell'eccesso di potere per disparità di trattamento, con conseguente annullamento della disposizione – contenuta nell'allegato 2,*

*punto 12, al D.M. n. 477 del 2017 – nella parte in cui consente l’iscrizione ad **anni successivi al primo**, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832).*

E ancora, Codesto Ecc.mo Collegio, in una fattispecie assimilabile alla presente, ha disposto l’immediata immatricolazione con riserva della ricorrente dato l’orientamento positivo formatosi in materia e la sussistenza di posti vacanti (sussistenza di numerosi posti accertata nel caso di specie dallo stesso Ateneo con la pubblicazione dell’impugnato Avviso).

Precisamente, è stato rilevato da Codesto Ecc.mo Collegio che *«Ritenuto che l’istanza del diretta ad ottenere l’iscrizione al corso di laurea in Medicina in anno successivo al primo, senza sostenere il test di ingresso, è suscettibile di prognosi favorevole alla luce della giurisprudenza della Sezione»* (cfr. in senso analogo, tra le altre, TAR Lazio, III, n.11315 e n.11316 del 2017), e delle emergenze fattuali evidenziate dalla stessa Università resistente, ove si chiarisce che i posti disponibili per il secondo anno, con riguardo all’a.a. 2016/2017, sono pari a 22 unità e che, sulla base del riconoscimento degli esami affini, sostenuti nel corso di laurea di Biologia, il ricorrente può essere ammesso al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 14 settembre 2018, n. 5369).

E invero, il corso di laurea in medicina e chirurgia è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, ma trasformato, con la L. n. 264 del 2 agosto 1999, a corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett.a).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 264/1999, l'ammissione ai corsi a numero chiuso programmato nazionale è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

L'art. 1 della legge in esame dispone che *«l'ammissione ai suddetti corsi è subordinata al superamento di apposita prova di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore»*.

La selezione all'ingresso, quindi, è finalizzata a verificare la sussistenza dell'attitudine del candidato a seguire un determinato corso di laurea. Candidati che provengono dai licei e che per la prima volta affrontano il "sistema universitario".

Nessuna delle disposizioni della Legge citata impone al soggetto – già iscritto a un corso di laurea afferente – che presenta domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia, di dover sostenere e superare il test preselettivo per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

La superiore tesi è stata fatta propria dall'Adunanza Plenaria che, con sentenza n. 1/2015 – fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione – ha precisato che **il test è obbligatorio solo per l'iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l'Università, circostanza che non può valere per chi chiede l'iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l'Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti**.

Più precisamente, il Supremo Consesso amministrativo, sgombrando il campo da ogni equivoco, ha affermato che **«il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo»** e ha chiarito espressamente che il diritto alla iscrizione



(sussistendone le condizioni) trova applicazione *«sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria»* (cfr. Ad. Plen., n. 1/2015 cit.).

Il definitivo consolidarsi di questa linea interpretativa ha peraltro di recente indotto il G.A. a bollare come *«evidente l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 nonché nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337»* e a reputare dunque necessaria la loro disapplicazione, *«giacché, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pongono in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Tale vizio inficia, in via derivata, la legittimità del diniego di iscrizione in epigrafe indicato»* (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, **25 settembre 2018, n. 1621**, nonché 6 agosto 2018, n. 1514; 2 agosto 2018, nn. 1500, 1499, 1498, 1497; 13 giugno 2018 nn. 1196, 1197, 1198 e 1199).

I suddetti principi, peraltro, risultano ben noti al resistente Ateneo il quale, avrebbe dovuto consentire la partecipazione all’Avviso del 18 ottobre 2018 anche a parte ricorrente e accogliere la sua istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo previa valutazione del *curriculum studiorum*.

Ciò nonostante ha arbitrariamente rigettato la richiesta rilevando che l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia avviene esclusivamente a seguito di superamento di apposita prova di esame e ha arbitrariamente ristretto i margini di partecipazione all’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo, costringendo parte ricorrente ad adire Codesto Ecc.mo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto alla valutazione del *curriculum studiorum* e alla conseguente immatricolazione in caso di sussistenza di posti liberi.

Patente appare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita.

Al fine di valutare il *curriculum studiorum* al fine di consentire l'iscrizione ad anni successivi al primo l'Università avrebbe dovuto porre l'accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari. E, essendo entrambe le condizioni sussistenti nel caso di specie, non poteva che accoglierla.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COST.**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel rigettare l'istanza di parte ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo *curriculum studiorum*, violando gravemente i principi giurisprudenziali formati in materia.

Siffatto *modus operandi* è stato ritenuto del tutto illegittimo dal Giudice Amministrativo, il quale ha precisato che *«la valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, è una operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione»* (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Il T.A.R. Sicilia-Catania, con diverse sentenze brevi, ha dichiarato *«l'illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l'amministrazione universitaria abbia - di fatto - omesso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente,*

*illegittimamente sostenendo l'obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione»* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

E ancora, sempre il T.A.R. Sicilia – Catania, richiamando la normativa di settore – di cui all'art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo», nonché l'art. 2, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l'art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale – ha precisato che *«laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi»* (cfr. T.A.R. Catania nn. 942/2018, 677/2018 e 518/2018 cit.).

Conseguentemente, la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo può (*rectius*: deve) essere subordinata esclusivamente alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4756).

Non potrebbe che essere così, del resto, posto che il superamento del test di cui si tratta costituisce indubbiamente un mero requisito di ammissione e non certo una “abilitazione” o

un “titolo”, il cui conseguimento costituisce indefettibile presupposto per l’iscrizione ad anni successivi al primo.

Illegittimamente l’Università ha rigettato l’istanza di parte ricorrente senza valutare il percorso universitario già dalla stessa compiuto.

**L’Università, infatti, era tenuta a valutare gli studi compiuti precedentemente da parte ricorrente e valutare i CFU maturati.**

Conseguentemente, patente appare l’illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, nella parte in cui, non solo ha arbitrariamente richiesto il superamento del test per l’iscrizione sebbene il Regolamento Didattico dell’Ateneo non lo richieda, ma altresì è del tutto carente della fondamentale attività istruttoria in relazione all’esame del *curriculum studiorum* di parte ricorrente.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il rigetto odiernamente impugnato si manifesta del tutto illegittimo.

**III. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX AT. 97 COST..**

L’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con l’impugnato rigetto, non si è pronunciata in merito alla sussistenza o insussistenza di posti vacanti.

Ebbene, sussistono numerosi posti ad oggi vacanti come emerge sia dall’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo sia dai dati forniti dallo stesso Ateneo in risposta alle istanze di accesso agli atti notificate da questa difesa.

**III.I SULLA SUSSISTENZA DI NUMEROSI VACANTI POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA POSTI MESSI A BANDO CON L’AVVISO DEL 18 OTTOBRE 2018.**

L'articolo 3 dell'impugnato Avviso per posti liberi su anni successivi al primo sussistono ben **60** “posti disponibili non compensati” presso il corso di laurea in medicina e chirurgia e **38** posti disponibili presso il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese.

Nel dettaglio:

- Policlinico (Corsi di laurea A-B-C-D): **5** posti al II anno di corso;
- Polo Pontino (Corso di laurea E): **4** posti al II anno di corso; **19** posti al IV anno di corso; **30** posti al VI anno di corso;
- S. Andrea **2** posti al II anno di corso.

Posti liberi cui, a causa della illegittimità del bando, parte ricorrente non potrà accedervi.

### **III.II SULLA SUSSISTENZA DI NUMEROSI VACANTI DICHIARATI DA L'UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.**

Come dimostrano i dati forniti dalla università La Sapienza in seguito alla istanza di accesso effettuata, sussistono numerosi dei posti rimasti vacanti e dismessi nei precedenti anni accademici.

Precisamente con riferimento alle coorti 2016/2017, 2015/2016 e 2014/2015 emerge un deficit di immatricolati rispetto al numero minimo stabilito annualmente determinato con appositi D.M. in relazione al fabbisogno del SSN e di quello comunicato dal Ministero della Salute (cfr. documentazione in atti).

A mero titolo esemplificativo, analizzando il contingente dei posti relativo all'anno accademico 2016/2017.

Dalla lettura dell'Allegato 4 al Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546, recante le *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”*, si evince che i posti disponibili per l'a.a. 2016/2017 per l'Università La Sapienza di Roma, destinati ai cittadini

italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia erano:

- n. 508 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 111 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 147 posti per La Sapienza S. Andrea.

I posti destinati ai candidati provenienti dai paesi Extra UE non regolarmente soggiornanti in Italia erano:

- n. 48 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 2 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 5 posti per La Sapienza s. Andrea.

Il contingente totale ammonta, dunque, a:

- n. 556 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 113 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 152 posti per La Sapienza S. Andrea.

Dai dati forniti da La Sapienza – *“Tabella riepilogativa degli iscritti a.a. 2016/2017 ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina lingua inglese, odontoiatria e P.D., certificati alla data del 15 maggio 2017 (banca dati “Infostud”)*” – in seguito ad istanza di accesso agli atti presentata da questa difesa, emerge, per quanto di interesse, che si sono immatricolati (sommando comunitari ed Extra UE):

- n. 377 studenti a La Sapienza Policlinico (totale derivante dalla somma di n. 120 iscritti CdL lettera “A” + n. 72 iscritti al CdL lettera “B” + n. 97 iscritti al CdL lettera “C” + n. 88 iscritti al CdL lettera “D”);
- n. 111 studenti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 114 studenti a La Sapienza S. Andrea.

**Vi è un deficit di iscrizione** – e conseguenti posti, ad oggi vacanti – **pari a:**

- n. **179** unità per La Sapienza Policlinico;
- n. **2** unità per La Sapienza Polo Pontino;
- n. **38** unità per La Sapienza S. Andrea.

In totale, quindi, **La Sapienza ha a disposizione un contingente pari a 219 vacanti.**

Pur volendo sommare al numero degli immatricolati, anche il numero degli iscritti al primo anno di corso (seguendo l'operazione effettuata dall'Università), ovvero:

- n. 501 posti a La Sapienza Policlinico;
- n. 110 posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 146 posti a La Sapienza S. Andrea.

residuano:

- n. 55 posti a La Sapienza Policlinico;
- n. 3 posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 6 posti a La Sapienza S. Andrea.

Pur volendo sottrarre, nella peggiore e più remota ipotesi, da questo contingente i posti messi a bando per i trasferimenti – come risulta dall'”*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento da stesso corso di ateneo a.a. 2017/2018*” – essendo stati messi a bando (e, successivamente, coperti) per il secondo anno di corso:

- n. 23 posti per i CLMMC La Sapienza Policlinico;
- n. 3 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 10 posti per La Sapienza S. Andrea.

risultano, ad oggi, vacanti:

- n. **32** posti a La Sapienza Policlinico;
- n. **0** posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. **4** posti a La Sapienza S. Andrea.

In totale, quindi, risultano **n. 36 posti vacanti** per il II anno di corso del corrente a.a. (e ugualmente per gli altri anni di corso, come è facilmente evincibile dalla comparazione dei dati emergenti dalla documentazione versata in atti).

Detti posti, ad oggi, risultano non utilizzati dall'università e, quindi, dismessi.

Ebbene, i suddetti posti non posso rimanere dismessi, ma devono essere utilizzati per l'immatricolazione ad anno successivo al primo di chi è in possesso dei requisiti normativamente richiesti.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, i posti in esame contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità dello Stato ex art. 3, legge n. 264/1999 e, quindi, devono essere interamente utilizzati e anche redistribuiti ove non occupati.

Gli Atenei ad essere gli unici responsabili del loro corretto utilizzo.

Sul punto, non può non rilevarsi quanto recentemente evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale prevalente con riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo quale parametro della programmazione del numero delle iscrizioni.

Donde la necessità di provvedere all'utilizzo dei posti rimasti vacanti e il diritto di parte ricorrente di accedervi per ottenere l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia.

### **III.III SULLA SUSSISTENZA DI POSTI VACANTI DEL CONTINGENTE EXTRA UE.**

Inoltre, sempre in relazione alla sussistenza di posti disponibili per consentire l'immatricolazione ad anno successivo al primo di parte ricorrente, non può non rilevarsi che per posti disponibili devono intendersi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non solo quelli concernenti i posti rimasti vacanti in seguito a passaggi e trasferimenti, ma anche i posti riservati agli studenti extracomunitari.

È stata in più occasioni ribadita la necessità di utilizzare i posti, anche riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di



immatricolazione e scorrimento.

Nella specie, vi sono **47 posti disponibili** del contingente riservato ai non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico **2015/2016** risultano ancora disponibili.

Occorre sottolineare, sul punto che il MIUR con nota 3 ottobre 2017, n. 27160 ha dichiarato di non avere alcuna legittimazione passiva per ciò che riguarda la gestione della graduatoria e la scelta se bandire o meno i posti destinati agli studenti non comunitari residenti all'estero, trattandosi di questione di «esclusiva spettanza degli Atenei».

Infatti, con la nota prot. n. 14949 richiamata dall'Ateneo nel provvedimento di rigetto, il Miur espressamente dichiara di utilizzare esclusivamente i posti “dismessi” delle coorti 2016/2017 e 2017/2018.

Pertanto, deve rilevarsi come l'eventuale assegnazione dei posti riservati agli studenti Extra UE rimasti vacanti e non assegnati non andrebbe ad incidere su alcuno scorrimento di graduatoria in atto, essendo posti oramai “dismessi”.

Rimangono a disposizione dell'Ateneo tutti i posti “dismessi” delle precedenti coorti.

I citati posti, infatti, non sono stati, ad oggi, utilizzati dal Miur per gli scorrimenti di graduatoria.

Ebbene, l'Ateneo dispone di un numero di posti non indifferente: precisamente 47 posti.

Recentemente, il T.A.R. Campania – Napoli ha chiarito che *«accolta l'istanza di sospensione dell'atto gravato ai fini di compulsare l'amministrazione universitaria intimata a rivalutare la domanda di immatricolazione di parte ricorrente, mediante l'utilizzo dei posti, anche riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento»* (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17 settembre 2018, nn. 1320, 1303, 1296 e 1295).

E ancora, è stato espressamente sancito da Codesto Ecc.mo Collegio che *«l'amministrazione deve garantire il diritto dei candidati a frequentare il loro percorso di studi, in virtù della*

*disponibilità dei posti rimasti non coperti»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 22 novembre 2017, n. 11567; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017).

Non è dunque revocabile in dubbio che in capo all'Amministrazione intimata sussista l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento, anche in relazione a quelli destinati ai cittadini non comunitari se non utilizzati (Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1588, 1589, 1591/2017 e Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. n. 467/2013).

Ebbene, considerato che il contingente di ogni Ateneo dei posti destinati ai non comunitari non residenti rimasti vacanti con precipuo riferimento alle varie coorti non è conoscibile dallo scrivente, si chiede a Codesto Collegio un'ordinanza propulsiva con la quale disporre l'ammissione di parte ricorrente alla frequenza del Corso di laurea per cui è causa mediante utilizzo di posti disponibili presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Dunque, sia dal contingente dei posti destinati ai non comunitari non residenti (c.d. Extra-UE non residenti) sia dai dati forniti dall'Ateneo (cfr. documentazione in atti) risultano vacanti numerosi posti disponibili cui l'Università ha l'obbligo di attingere per consentire l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE AD ADOTTARE L'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.**

L'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente, è stato adottato da un soggetto incompetente.

L'articolo 16 del Regolamento Didattico dispone che le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vengano valutate dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC).

Quindi, ai sensi del citato Regolamento, la competenza per tutte le procedure inerenti a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi al primo devono essere deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea.

L'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo, presentata dal ricorrente, non è stata valutata e approvata dall'unico organo competente in materia, secondo quanto statuito dal citato Regolamento.

Codesto Ecc.mo Collegio, nel pronunciarsi su una fattispecie analoga ha rilevato che *“Rilevato che la valutazione dei crediti formativi, dei titoli e degli esami sostenuti presso università italiane e straniere ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, spetta al Consiglio didattico del corso di studi interessato (art. 20 e 29 comma 3 del Regolamento Didattico dell'Università “La Sapienza”)”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 marzo 2017, n. 1177).

Il provvedimento di rigetto, odiernamente impugnato, infatti, è stato adottato dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti, conseguentemente è illegittimo anche sotto il profilo dell'incompetenza assoluta dell'organo emanante.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

L'impugnato provvedimento di rigetto di iscrizione ad anni successivi al primo viola il chiaro disposto dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990 s.m.i., come recepito in Sicilia dalla L. n. 10/1991 s.m.i..

Avendo dimostrato la sussistenza dei posti disponibili, l'Ateneo aveva il dovere di esaminare la domanda nel merito e conseguentemente, inoltrare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 s.m.i. (cfr. T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 585).

L'articolo 10 bis della citata L. n. 241/1990 prevede che «Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti».

Dunque, l'Amministrazione ha il dovere di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e l'istante ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

La partecipazione dell'interessato nel procedimento amministrativo, infatti, assolve alla fondamentale funzione di far emergere gli interessi sottesi all'azione amministrativa, in modo da orientare le scelte dell'Amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico e della deflazione del contenzioso amministrativo.

Il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha affermato che «è stato violato l'art. 10 bis della legge 241 del 1990 che, a fronte dell'esercizio di un potere non vincolato, avrebbe consentito alla ricorrente di introdurre in sede procedimentale le pertinenti allegazioni e motivazioni fatte valere con il ricorso introduttivo, rilevanti ai fini della adozione del provvedimento finale» (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, nn. 146/2018 e 141/2018 cit.).

Dunque, l'Ateneo intimato avrebbe dovuto provvedere ad instaurare il contraddittorio procedimentale.

Invece, nella specie, lo stesso ha rigettato l'istanza di parte ricorrente, senza comunicare alcun preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/90, non consentendogli né di interloquire con la stessa né di presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva.

E ancora, il Consiglio di Stato ha affermato che «la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione (sez. VI, 21 gennaio 2002, n. 343)» (cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 26 giugno 2004, n. 4480).

L'istituto del c.d. preavviso di rigetto risponde, dunque, all'esigenza di assicurare, nell'ambito del procedimento amministrativo, prima dell'adozione del provvedimento finale, un ulteriore momento di confronto tra l'Amministrazione procedente e la parte istante, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di introdurre ulteriori elementi che possano modificare le valutazioni finali della P.A..

Ebbene, appare evidente che il provvedimento impugnato si palesi illegittimo sotto tale profilo.

L'Università, ha adottato, l'impugnato provvedimento di rigetto senza la previa comunicazione dell'preavviso di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990 non consentendo a parte ricorrente di motivare in ordine alla legittimità della propria richiesta, costringendolo ad adire l'Autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto costituzionalmente garantito.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

E invero, qualora non si procedesse alla sospensione dell'impugnato provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, parte ricorrente subirebbe una grave lesione del proprio diritto allo studio considerato l'intervenuto avvio delle lezioni e delle imminenti sessioni di esami.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano diversi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione con riserva non lede in alcun modo la programmazione didattica dell'Ateneo.

E ancora, qualora Codesto Ecc.mo Collegio non procedesse alla sospensione dell'efficacia dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza, parte ricorrente subirebbe una gravissima lesione.

E invero, a causa della illegittima formulazione dell'Avviso, parte ricorrente non può accedere ai posti vacanti messi a bando.

Il termine ultimo per procedere all'invio della domanda di partecipazione, a sensi dell'art. 2, è il 29 ottobre 2018 p.v. e gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il successivo 8 novembre 2018.

Pertanto, qualora Codesto Ecc.mo Collegio, non consentisse a parte ricorrente di partecipare al suddetto Avviso, riaprendo i termini di presentazione della domanda ovvero lo sospendesse a causa della argomentata violazione della normativa di settore e del consolidato orientamento formatosi sul punto, parte ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di immatricolarsi ad

anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, pur in seguito a positiva valutazione del *curriculum studiorum*.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per parte ricorrente.

Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

- **in via cautelare** sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di parte ricorrente di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma, conseguentemente, disporre l'immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dell'impugnato "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria adottato il 18 ottobre 2018 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo La Sapienza", con ogni consequenziale statuizione e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente a partecipare a detto Avviso, ordinando all'Ateneo resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare al concorso, anche riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione;

- **in via cautelare e in subordine**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e disporre l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Palermo, 15 novembre 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli